

La gestione dei rifiuti speciali assimilati con particolare riferimento ad alcune tipologie

Dott. Geol. Luca Ciani



Pisa, 7 maggio 2012

Cos'è un rifiuto?

“Si intende per rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi, abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi”

(Art. 183 comma 1 lettera a) del D. Lgs 152/2006)

Articolo 177 - Campo di applicazione e finalità

2. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse.

In Italia la gestione dei rifiuti solidi urbani è di **competenza comunale**. In Toscana la maggior parte dei Comuni ha delegato il servizio ad aziende pubbliche o miste.

- ☐ Il 75% è gestito da aziende pubbliche o miste
- ☐ Il 20% è gestito da privati
- ☐ Solo il 5% è gestito in economia dagli Enti Locali

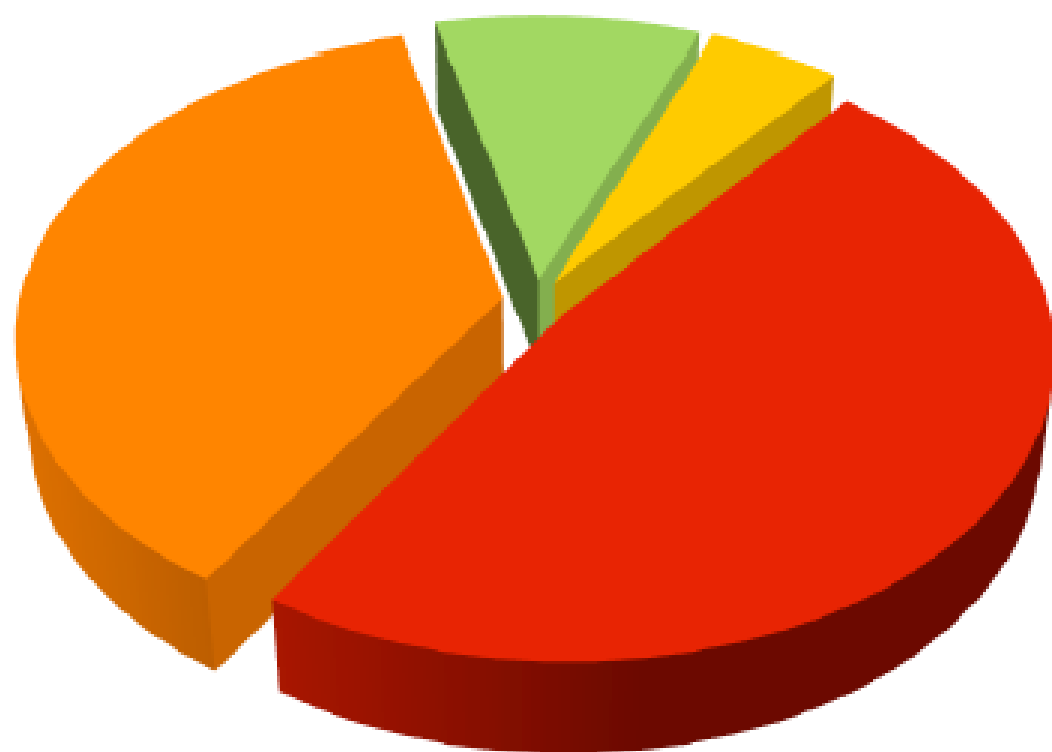
L'attività di gestione dei rifiuti può essere svolta soltanto da aziende autorizzate, iscritte in apposito Albo.

Articolo 179 - Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia:

- a) Prevenzione (misure atte a ridurre la produzione di rifiuti attraverso il riutilizzo e l'allungamento del ciclo di vita;
- b) preparazione per il riutilizzo (le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento ;
- c) Riciclaggio (qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento; ;
- d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
- e) Smaltimento (qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia) .

Modalità di gestione dei rifiuti



Discariche

48%

Riciclaggio

37%

Termovalorizzazione

10%

Compostaggio

5%

Articolo 182 - Smaltimento dei rifiuti

2. I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti sia in massa che in volume, potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero e prevedendo, ove possibile, la priorità per quei rifiuti non recuperabili generati nell'ambito di attività di riciclaggio o di recupero.

3. È vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in Regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano.

Deposito temporaneo

il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni:

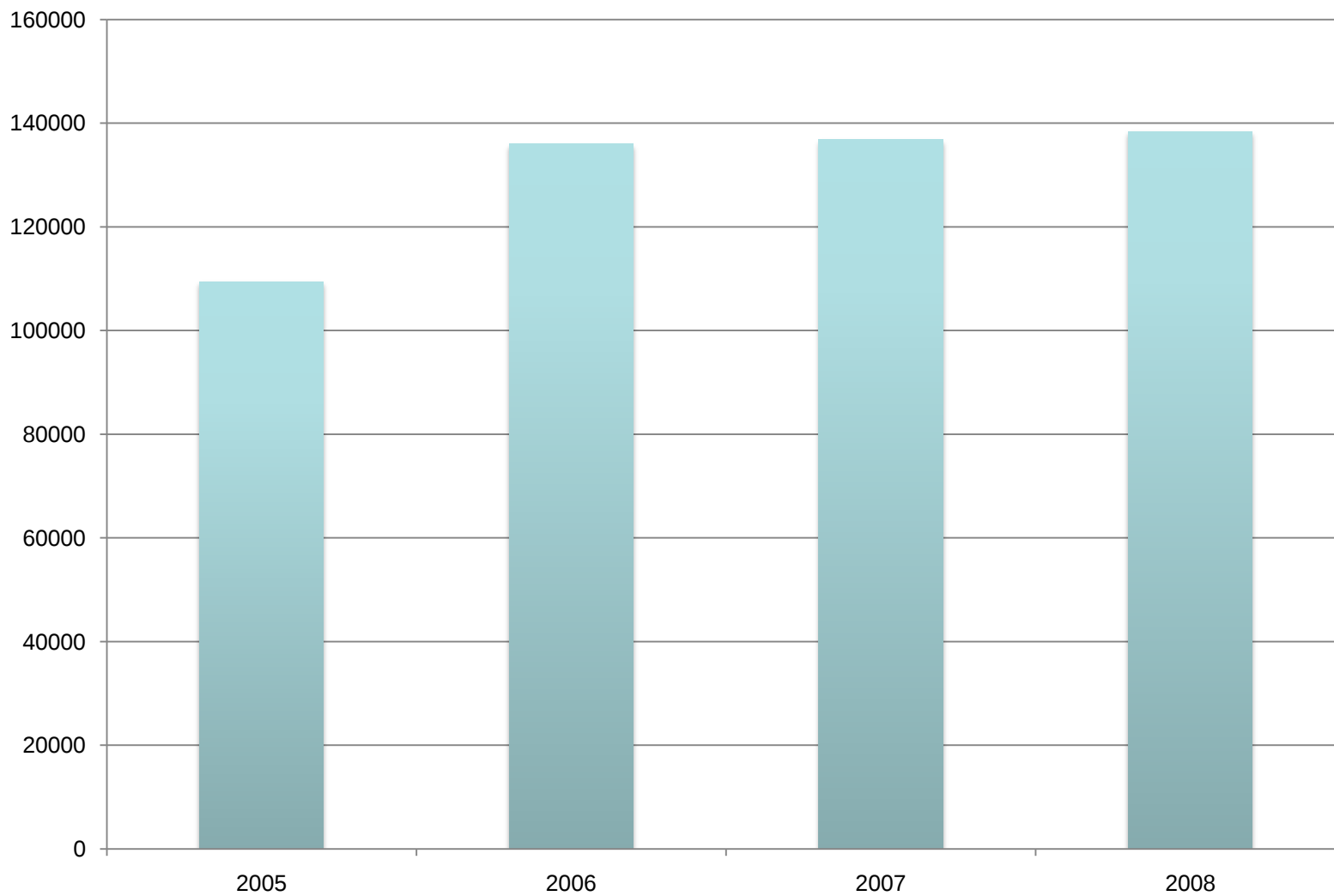
- 1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al [regolamento \(Ce\) 850/2004](#), e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
- 2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

Deposito temporaneo

- 3) il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- 4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
- 5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;

Produzione rifiuti speciali in Italia

milioni di tonn



Rapporto ISPRA 2010

Cosa fa GEOFOR?

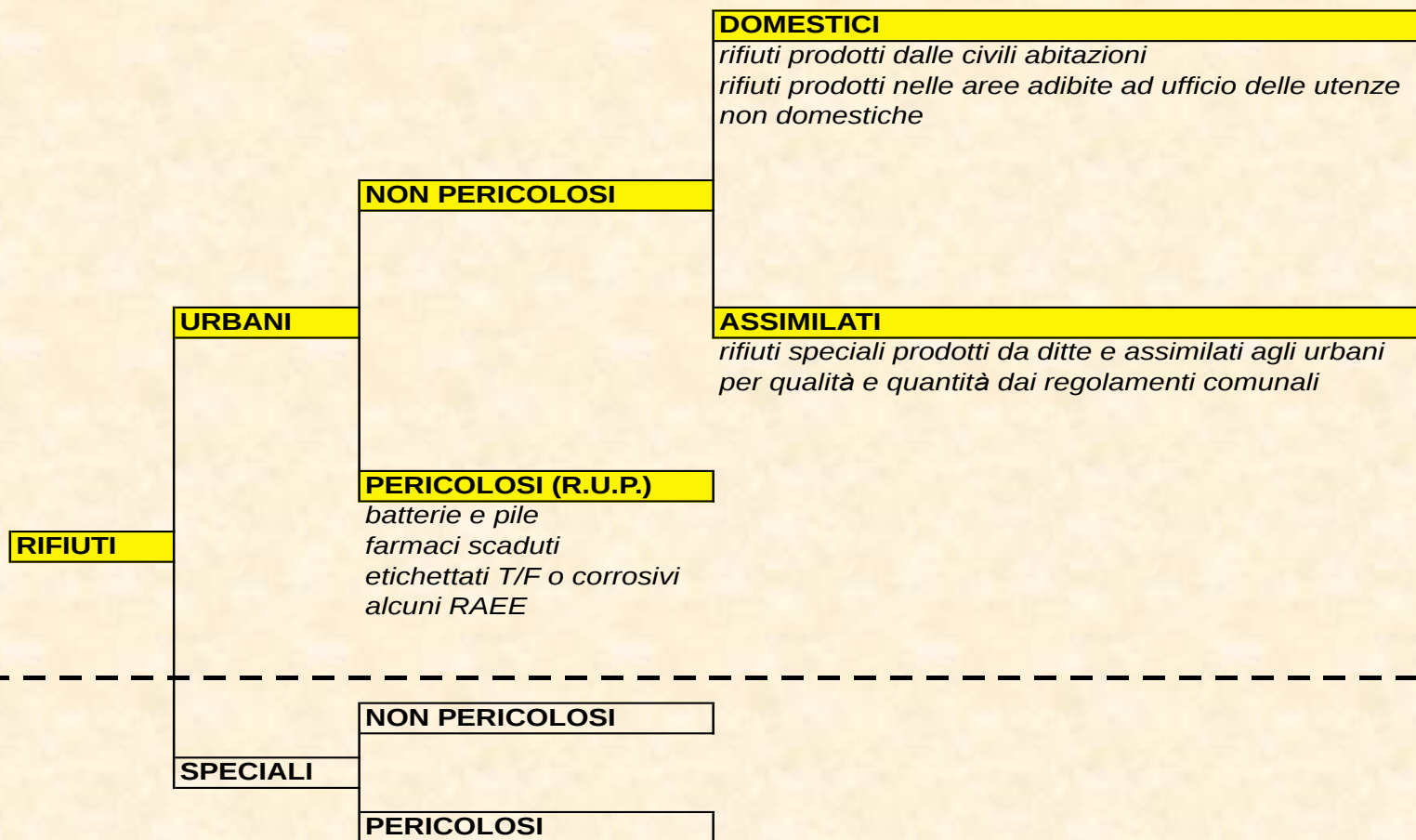
- Raccolta differenziata
- Smaltimento
- Trattamento e recupero rifiuti
- Compost verde
- Produzione di energia elettrica
- Servizi ambientali alle aziende

Geofor
Servizi Ambientali - in numeri

- **350.000** abitanti dell'intero bacino servito
- **24** clienti Comuni (provincia di Pisa)
- **140** automezzi (grandi e piccoli)
- **12.500** cassonetti sul territorio
- **270** risorse umane dedicate + coll. esterni
- **226.000** ton/anno di rifiuti raccolti



Rifiuti gestiti da Geofor



Intermediazione

Come possiamo definire un rifiuto come riutilizzabile?

Qualsiasi sostanza od oggetto suscettibile di essere riutilizzato in altri processi produttivi

Classificazione dei rifiuti (art. 184)

I rifiuti vengono classificati in base alla provenienza in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e in base alle caratteristiche di pericolosità in rifiuti non pericolosi o pericolosi

Rifiuti urbani: in senso lato tutti i rifiuti di provenienza domestica

Rifiuti speciali: sono i rifiuti derivanti dalle lavorazioni industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizio, da ospedali, case di cura, da attività di demolizione, costruzione e scavo, nonché macchinari, veicoli e rimorchi

Articolo 184 – Classificazione

i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

c. 2. Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

Articolo 184 – Classificazione

3. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della Parte quarta del presente decreto.

Articolo 184 – Classificazione

5-ter. La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto.

5-quater. L'obbligo di etichettatura dei rifiuti pericolosi di cui all'articolo 193 e l'obbligo di tenuta dei registri di cui all'articolo 190 non si applicano alle frazioni separate di rifiuti pericolosi prodotti da nuclei domestici fino a che siano accettate per la raccolta, lo smaltimento o il recupero da un ente o un'impresa che abbiano ottenuto l'autorizzazione o siano registrate in conformità agli articoli 208, 212, 214 e 216.

Articolo 184-bis - Sottoprodotto

È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera

a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;

b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;

c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale (modifica del 205/10)

d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

- Il MinAmbiente potrà stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti.

QUANDO UN RIFIUTO NON E' PIU' DA CONSIDERARSI TALE

(End of waste) art. 184 ter

Un rifiuto cessa di essere tale quando la sostanza soddisfa i criteri normativi in materia (ancora da definire con apposito DM)

Ad oggi continuano ad applicarsi le regole del DM 5/2/98 e DM 17/1/05:

- La sostanza è sottoposta ad operazioni di recupero
- È comunemente utilizzata per scopi specifici
- Ha un mercato
- Soddisfa gli standard esistenti applicabili ai prodotti
- Il suo utilizzo non ha impatti negativi sull'uomo o sull'ambiente

Articolo 185 - Esclusioni dal 152

- Sottoprodotti ai sensi dell'art. 184 bis
- Emissioni gassose in atmosfera
- Acque di scarico
- Terreno in situ incluso il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati
- Suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione (ove sia certo che lo stesso verrà riutilizzato ai fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato)
- Materie fecali
- Materiali vegetali quali paglia, sfalci e potature nonché ogni altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o produzione di energia da biomassa mediante processi non dannosi per ambiente e uomo (ciò che rileva è la destinazione!)
- Materiali animali quali carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione da smaltire in conformità al regolamento Ce n. 1774/2002
- Rifiuti radioattivi
- Materiali esplosivi in disuso
- Sottoprodotti animali

Materiali vegetali quali paglia, sfalci e potature

sfalci e potature (purché non pericolosi) si possono considerare non più rifiuti a condizione che vengano “utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana”, come stabilito dall’articolo 185, comma 1, lettera f), Dlgs 152/2006.

con riferimento alla provenienza dei rifiuti di sfalcio e potature, con nota prot. 8890/TRI/DI del 18 marzo 2011 il Ministero dell’ambiente ha interpretato tale disposizione ritenendo l’esclusione dal regime dei rifiuti limitata a sfalci e potature ed altri materiali che provengono da attività agricola e forestale e che sono destinati agli scopi di cui sopra. Il Ministero prosegue asserendo (peraltro, ad una lettura più attenta, in modo condivisibile) che i “rifiuti vegetali da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali, invece, non rientrano tra le esclusioni previste dal suddetto articolo, restano, pertanto, soggetti alle disposizioni della parte IV del Dlgs 152/2006 e sono classificati rifiuti urbani ai sensi dell’articolo 184, comma 2, lett. e), del medesimo decreto”

Materiali vegetali quali paglia, sfalci e potature

I rifiuti quali sfalci e potature sono quindi rifiuti urbani.

Il loro conferimento da parte di giardinieri presso i Centri di Raccolta è consentito previa consegna di modello contenente dichiarazione firmata dal produttore (cittadino residente nel territorio comunale dove viene fatto il servizio).

Si tratta di una sorta di autocertificazione da fornire al Centro di Raccolta.

Il giardiniere dovrebbe essere in questo caso iscritto all'Albo e utilizzare un formulario di trasporto

Articolo 186 - Terre e rocce da scavo

Le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti, possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati a condizione che:

- a) siano impiegate direttamente nell'ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti;
- b) sin dalla fase della produzione vi sia certezza dell'integrale utilizzo;
- c) l'utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate;
- d) sia garantito un elevato livello di tutela ambientale;

**In questo caso sono
sempre rifiuti (speciali!)**

Articolo 186 - Terre e rocce da scavo

- e) sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del Dlgs 152/2006;
- f) le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette. In particolare deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non è contaminato con riferimento alla destinazione d'uso del medesimo, nonché la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione;
- g) la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata.

Le terre e rocce da scavo, qualora ne siano accertate le caratteristiche ambientali, possono essere reimpiegate anche per interventi di miglioramento ambientale di siti non degradati nel rispetto di determinate condizioni.

N.B.: no terre e rocce da operazioni di demolizione

dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 184-bis, comma 2, sarà abrogato l'articolo 186 (? Quando sarà?)

Articolo 188 – Responsabilità della gestione dei rifiuti **(IN VIGORE DAL 1/7/2012?)**

1. **Il produttore iniziale** o altro detentore di rifiuti provvedono direttamente al loro trattamento, oppure li consegnano ad un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità agli articoli 177 e 179. Fatto salvo quanto previsto ai successivi commi del presente articolo, il produttore iniziale o altro detentore **conserva la responsabilità per l'intera catena di trattamento**, restando inteso che qualora il produttore iniziale o il detentore trasferisca i rifiuti per il trattamento preliminare a uno dei soggetti consegnatari di cui al presente comma, tale responsabilità, **di regola**, comunque sussiste.
2. Al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecito e di quanto previsto dal regolamento (CE) n.1013/2006, qualora il produttore iniziale, il produttore e il detentore siano **iscritti** ed abbiano adempiuto agli obblighi del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (**SISTRI**) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), la responsabilità di ciascuno di tali **soggetti è limitata alla rispettiva sfera di competenza stabilita dal predetto sistema**.

Articolo 188 – Responsabilità della gestione dei rifiuti

3. Al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecito e di quanto previsto dal regolamento (CE) n.1013/2006, la responsabilità dei soggetti **non iscritti** al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), che, ai sensi dell'art. 212, comma 8, raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi è **esclusa**:

- a) a seguito del conferimento di rifiuti al servizio pubblico di raccolta previa convenzione;
- b) a seguito del conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il produttore sia in possesso del **formulario** di cui all'articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario.

Convenzione con il gestore del servizio pubblico: i mezzi dovranno essere iscritti all'Albo gestori per il trasporto di rifiuti speciali e i rifiuti dovranno essere conferiti con il formulario. La convenzione si rende necessaria quando il gestore del servizio pubblico opera sul mercato come un gestore ordinario per la gestione dei rifiuti speciali.

Raccolta di rifiuti assimilati: quando un rifiuto speciale viene assimilato dal Comune agli urbani, ne segue il regime giuridico. Vale a dire, il rifiuto è assoggettato al sistema tariffario o di tassazione (Tia o Tarsu) e il produttore e il gestore godono delle particolari agevolazioni che la disciplina positiva prevede per il rifiuto urbano: mancanza di formulario e mancanza di registro.

Particolari tipologie di rifiuto riscontrate nella gestione quotidiana dei RSU

RAEE :

D. Lgs 151/05

DM Ambiente 8/3/2010 n. 65

Sfalci e potature

RUP

Rifiuti conferiti presso i Centri di Raccolta (DM Ambiente 8/4/2008)

Pneumatici fuori uso (DM 11/4/2011 n. 82)

DM 8/3/2010 n. 65 – Regolamento di gestione semplificata dei RAEE

Art. 1) ritiro dei RAEE :

1. I distributori, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica od elettronica destinata ad un nucleo domestico assicurano il ritiro gratuito della apparecchiatura che viene sostituita.
2. Rientra nella fase della raccolta il raggruppamento dei Raee finalizzato al loro trasporto presso i centri di raccolta effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita o presso altro luogo nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) il raggruppamento riguarda esclusivamente i Raee provenienti dai nuclei domestici;
 - b) i Raee sono trasportati presso i centri di raccolta con cadenza mensile e, comunque, quando il quantitativo raggruppato raggiunga complessivamente i 3500 Kg;
 - c) il raggruppamento dei Raee è effettuato presso il punto di vendita del distributore o presso altro luogo idoneo, non accessibile a terzi e pavimentato. I Raee sono protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento e raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi. È necessario garantire l'integrità delle apparecchiature, adottando tutte le precauzioni atte ad evitare il deterioramento delle stesse e la fuoriuscita di sostanze pericolose.

DM 8/3/2010 n. 65 – Regolamento di gestione semplificata dei RAEE

3. I distributori che effettuano il raggruppamento, adempiono all'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico mediante la compilazione, all'atto del ritiro, di uno schedario numerato progressivamente, dal quale risultino il nominativo e l'indirizzo del consumatore che conferisce il rifiuto e la tipologia dello stesso.

Tale schedario, integrato con i documenti di trasporto di cui all'articolo 2, comma 2, è conservato per tre anni dalla data dell'ultima registrazione.

Art. 2) trasporto dei RAEE

1. Il trasporto dei Raee provenienti dai nuclei domestici è effettuato dai distributori solo se riguarda il tragitto dal domicilio del consumatore al centro di raccolta o al luogo di raggruppamento.

2. Il trasporto è accompagnato da un documento di trasporto numerato e redatto in tre esemplari.

3. Il trasporto è accompagnato da fotocopia, firmata dal distributore, delle pagine dello schedario relative ai rifiuti trasportati, compilate con la data e l'ora di inizio del trasporto dal punto di vendita al luogo di raggruppamento. Dette copie fotostatiche sono conservate a cura del distributore presso il luogo di raggruppamento sino al trasporto presso il centro di raccolta.

DM 8/3/2010 n. 65 – Regolamento di gestione semplificata dei RAEE

Art. 3) iscrizione all'Albo Gestori Ambientali

1. Le attività di raccolta e trasporto dei Raee domestici sono effettuate previa iscrizione in un'apposita sezione dell'Albo nazionale gestori ambientali

2. Ai fini dell'iscrizione i distributori presentano alla sezione regionale dell'Albo una comunicazione

2. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni ed è subordinata alla corresponsione di un diritto annuale di iscrizione pari a 50 euro. L'impresa è tenuta a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all'iscrizione.

I RAEE professionali devono essere trasportati presso impianti autorizzati!

Pneumatici fuori uso (DM 11/4/2011 n. 82)

A partire dal **7 settembre 2011** i cittadini che acquistano un pneumatico delle sei aziende socie di Ecopneus vedranno indicato in fattura (o sullo scontrino) il contributo ambientale, che servirà a coprire i costi di gestione e recupero dei Pfu. Sempre a partire dal 7 settembre 2011, gli operatori del ricambio (cd. “gommisti”) che si sono registrati ad Ecopneus possono richiedere il **ritiro gratuito dei Pfu** prodotti nell'ambito della propria attività.

Con l'applicazione dei contributi ambientali Pfu, validi per le aziende socie di Ecopneus (**Bridgestone, Continental, Goodyear Dunlop, Marangoni, Michelin e Pirelli**), diventa così finalmente operativo il sistema per la gestione dei pneumatici fuori uso, introdotto dal Dlgs 152/2006 (“Codice ambientale”) e disciplinato dal recente Dm 82/2011.

L'ASSIMILAZIONE

Articolo 195- Competenze dello Stato

2) Sono inoltre di competenza dello Stato:

e) La determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti, entro novanta giorni, i criteri per l'assimilabilità ai rifiuti urbani.

Articolo 198 - Competenze dei Comuni

2) I Comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che stabiliscono:

g) l'assimilazione, **per qualità e quantità**, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d) (spazzamento e rifiuti abbandonati).

Valgono ancora le regole del 1984 !!!

L'ASSIMILAZIONE

Non sono mai stati emanati i Decreti Ministeriali inerenti l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani (previsti sia del D.Lgs 22/97 che dal Codice dell'Ambiente).

***L'UNICA NORMA AL RIGUARDO ESISTENTE E' LA DELIBERA
INTERMINISTERIALE DEL 27 LUGLIO 1984***

***AD OGGI LE TIPOLOGIE DI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI
SONO QUELLI INDICATI AL PUNTO 1.1.1. DELLA DELIBERA.***

Punto 1.1.1 – Del. Interministeriale 27 luglio 1984

Sono assimilate, e quindi da ritenersi valide, le tipologie di rifiuto indicate al punto 1.1.1:

- imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallets;
- accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- vibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil-pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da ali materiali;
- rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art.2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982;

Punto 1.1.1 – Del. Interministeriale 27 luglio 1984

- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
- moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole di lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivati dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche i derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.